

□ **Mozione n. 82**

presentata in data 9 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Bissonni

“Impegno della Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato Regioni all'art. 35 del decreto legge n. 133/2014”

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche

Premesso che:

- in data 01/12/2015 è stata votata all'unanimità una mozione emendata anche dal sottoscritto che impegna la Giunta ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario “recupero di materia”.

Considerato che:

- in data 04/02/2016 il Ministro Gian Luca Galletti a seguito della Conferenza Stato Regioni tenutasi lo stesso giorno a mezzo stampa ha comunicato che: “Le Regioni hanno dato parere favorevole alle norme contenute nell'articolo 35 del decreto Sblocca Italia nella parte relativa alla realizzazione di una rete nazionale di termo-valorizzatori” e che “Hanno detto sì tutte le Regioni, ad esclusione di Lombardia e Campania”;

- in data 04/02/2016 la Presidente della Regione Umbria, ha dichiarato a mezzo stampa che “C'è stata un'integrazione, ossia che il punto di verifica rispetto all'impiantistica prevista dal governo si subordina anche ad intese interregionali: se grazie a queste intese dimostriamo che tutto il fabbisogno viene smaltito non c'è bisogno di nuovi termo-valorizzatori”;

Tenuto conto che:

- l'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014 n. 164, al comma 1 recita: “Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 2 recita: “Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 3 recita: “Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 6 recita: “lo stesso decreto all'art. 35 comma 2 recita: “Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 7 recita: “Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extra regionale”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 8 recita “I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti

siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui”;

- lo stesso decreto all'art. 35 comma 9 recita “In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

Sottolineata la:

- gravità dell'impatto e le ripercussioni che tale art. 35 del decreto legge n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11/112014 n. 164 avrebbe sul territorio regionale;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale:

- 1) ritornare a dare parere negativo all'applicazione dell'art. 35 del decreto legge n.133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/112014 n. 164, in forza di quanto precedentemente indicato dal Consiglio regionale in data 01/12/2015;
- 2) farsi promotori presso il Governo italiano per l'abolizione (annullamento) dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/112014 n. 164.